

4

Rinvestimenti



RINVESTIMENTI
=====

In seguito alle cessioni dei rispettivi portafogli da parte delle 23 Compagnie cedenti, che già hanno eseguita l'effettiva consegna, passarono all'Istituto, secondo i relativi contratti, le seguenti attività ; in cifre tonde :

Titoli Italiani	L. 104.092.000	
" Esteri	" 3.584.000	
Mutui	" 31.939.000	
Beni Immobili	" 5.632.000	
	<hr/>	L. 145.247.000

Per effetto del movimento verificatosi in tali attività durante il 1913 essi si ridussero al 31 - 12 - 1913 :

Titoli Italiani	L. 103.619.000	
(di cui oltre 101 milioni in titoli di Stato o garantiti dallo Stato)		
Titoli Esteri	" 3.584.000	
Mutui (1)	" 30.171.000	
Beni Immobili	" 4.987.000	
	<hr/>	L. 142.361.000

Tale cifra di L. 142.361.000 rappresenta pertanto il valore delle attività pervenute dalle Compagnie cedenti predette (al netto dei compensi alle medesime

(1) Mutui ipotecari	L. 13.746.000
Prestiti su polizze	" 15.392.000
" d'ufficio	" 128.000
" vitalizi	" 113.000
" cessione quinto	" 2.000
Nude proprietà	" 754.000
Mutui contro pegno	" 20.000
" " cessioni di annualità dovute dallo Stato	" 16.000



L. 142.361.000

corrisposti in complessive L. 21.495.000) ed
 esistenti al 31 dicembre 1913, del quale valore
 devesi però ancora dedurre la differenza tra il
 valore dei titoli all'atto dell'acquisto e quel
 lo alla data medesima, che ascende a

" 4.138.000

L. 138.223.000

=====

quanto alle disponibilità del primo esercizio, impiegate
 in via definitiva o provvisoria a norma dell'art. 15 della leg
 ge, esse ammontarono a L. 20.829.000 di cui:

Buoni del Tesoro (comprese L.500.000 rinve
 stite il 3 gennaio corr.) L. 12.150.000

Certificati di credito Ferroviario (costitui
 ti mercé il reimpiego interessi 1/4 e 1/7 1913
 dei titoli depositati presso la Cassa Dep. e P. " 1.846.000

Altri titoli italiani (di cui oltre L.100.000
 di Stato) " 146.000

Prestiti su polizze " 2.488.000

" d'ufficio " 10.000

" contro cessione quinto " 2.036.000

Nude proprietà rendita D.P. " 16.000

Conto corrente Banca Italia " 130.000

L. 18.822.000

cui debbonsi aggiungere per residuo Cassa al
 31 - 12 - 1913 " 7.000

più L. 2.milioni circa per interessi 1/10 e
 31/12/1913 su titoli depositati presso la Cas
 sa D.P.P., di cui questa non ha ancora comunica
 to il reimpiego in titoli di Stato " 2.000.000

L. 20.829.000

=====



Delle cifre suesposte risulta quindi che delle attività pervenute dalle Società cedenti sono impiegati in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ben 101 milioni di lire e cioè oltre il 60 % della corrispondente riserva matematica.

E circa poi le disponibilità sopravvenute nel 1913, ove si consideri che la riserva matematica corrispondente ai premi incassati per gli affari diretti deve ascendere a cifra assai tenue, è indubbiamente da ritenersi che l'impiego definitivo o provvisorio della somma di L. 16.112.000 in titoli di Stato o garantiti dallo Stato Italiano, di fronte alla totale cifra di disponibilità in L. 20.829.000 superi di gran lunga l'obbligo fatto dalla legge di reinvestire in detti titoli la metà della riserva matematica relativa.

Senza contare che l'Istituto avrebbe potuto alienare la quota parte di titoli ereditati dalle Compagnie cedenti in rapporto ai sinistri, alle scadenze, riscatti, ecc. verificatesi nel primo esercizio, per reimpiegare in modo più redditizio le risultanti somme, onde attenuare il più possibile le conseguenze delle cessioni e delle spese di primo impianto e provvedere inoltre alla costituzione delle riserve volute dalla legge, dal regolamento e dallo statuto.

Invece, nella attesa delle risoluzioni dei competenti Ministeri sulla nota questione dei procedimenti da seguire per gli investimenti in titoli di Stato o da esso garantiti (questione la cui origine e svolgimento sono riassunti nell'acclusa relazione, alleg. A) e per evitare ancora di determinare sfavorevoli influenze sul mercato, non solo l'Istituto si astenne dal promuovere i provvedimenti necessari per addivenire alla alienazione dell'accennata quota parte dei titoli, ma impiegò, via, via, le disponibilità che si

venivano formando per lire 12.150.000 in Buoni del Tesoro ordinari a mezzo della Banca d'Italia e consenti che gli interessi dei titoli depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti venissero reinvestiti in certificati ferroviari 3,65 % per circa ~~2~~ 4 milioni .

Ciò stante , oltre all'inevitabile impiego di parte delle disponibilità dell'Istituto in prestiti su polizze , che si prevede per il 1914 in Lire *2.500,000* ed in prestiti contro cessione del quinto nel limite già fissato dal Consiglio di lire 3 milioni, si appalesa evidente la necessità di procedere senza ulteriori indugi all'acquisto di annualità dovute dallo Stato italiano ; che rappresenta attualmente l'impiego più redditizio ed anche di piena sicurezza , specie dopo gli affidamenti dati dal Governo.

Il che risponderebbe ancora ad un preciso intendimento da tempo formulato dal Consiglio nel senso di ricercare in siffatte operazioni quel maggior utile rendimento occorrente a fronteggiare l'aggravio derivato dalla consentita mitigazione delle tariffe ^{specialmente} per le assicurazioni di rendite vitalizie immediate.

All'uopo dovrebbero destinarsi ^{parte delle} le disponibilità che prevedonsi possano ascendere per il 1914 a L. 28 milioni (compresa la giacenza di L. 12.150.000 di Buoni del Tesoro, che giusta le note intese costituiscono un impiego provvisorio) ed accrescersi gradatamente di almeno altri 50 milioni nel quinquennio successivo.

Mediante tali somme l'Istituto, come viene esposto nell'acclusa relazione alleg. *B* , potrebbe senza difficoltà acquistare interamente il primo gruppo delle annualità offerte in cessione, di entità minore, che secondo i criteri enunciati nella relazione medesima dovrebbero avere le pre-

ferenza e che importerebbero un corrispettivo di complessive
L. 13.841.000, di cui L. 2.887.000 nel 1914

L. 8.071.000 " 1915

L. 2.883.000 " 1916 , e potrebbe

ancora da solo o col concorso della Cassa Nazionale di Pre-
videnza acquistare le annualità del secondo gruppo, di media
importanza, per complessive L. 32.783.000 di cui

L. 7.205.000 nel 1914

" - - " 1915

" 17.864.000 " 1916

" 7.714.000 " 1917 .

Salvo ancora ad esaminare se vi fosse margine per l'ac-
quisto almeno parziale di alcune delle offerte annualità di
meggiore valore (esse costituirebbero il terzo gruppo ed im-
porterebbero un totale corrispettivo di L. 146.920.000, di-
stribuibile negli anni dal 1914 al 1920) rispetto alle quali
speciali circostanze consigliassero l'operazione.

Ed in tale ordine di idee sarebbe pure da esaminare
la convenienze di procurarsi ulteriori disponibilità mercè
tempestive ed opportune trasformazioni dei preesistenti im-
pieghi, beninteso sempre nei limiti consentiti dalla legge.

SERVIZIO DI CASSA E DI CUSTODIA DEI TITOLI

=====

Sino dalla prima quindicina del mese di gennaio 1913 l'Istituto si pose in grado di provvedere regolarmente al movimento delle entrate e delle spese, mediante appositi uffici di contabilità e di cassa costituiti presso la Direzione Generale, la quale ricevette all'uopo la consegna dei conti relativi alla gestione delle spese dell'Istituto dalla Ragioneria del Ministero di Agricoltura, ~~ai detta gestione~~ era stata inizialmente affidata in via provvisoria.

E' utile premettere che l'incasso dei premi si palesò presto sufficiente per far fronte alle spese di gestione e di amministrazione dell'azienda, lasciando a fine 1913 un discreto margine di disponibilità, come innanzi si è veduto, senza contare che già nell'aprile di detto anno si era potuto rimborsare completamente il Tesoro della somma di L.273.990 (interessi compresi), prelevata sul conto corrente accordato all'Istituto dall'art.13 della legge.

Nell'attesa della compilazione e della pubblicazione dello statuto, il Consiglio di Amministrazione dovette necessariamente addivenire alla adozione di norme atte a regolare il servizio di cassa, il deposito e la custodia dei titoli, norme che vennero opportunamente completate


ed illustrate da apposite istruzioni.

Il predetto servizio, informato a criteri di sicurezza ed insieme di semplicità e di rapidità come rilevasi dall'unita memoria (allegato C) restò così affidato, nei rispettivi limiti prestabiliti allo speciale Ufficio di Cassa della Direzione Generale, alle singole Agenzie generali, nonchè alla Banca d'Italia, colla quale venne pure concluso un accordo per il deposito e l'amministrazione dei titoli nazionali ed esteri, ottenendosi un'assai notevole riduzione dei diritti di custodia e di amministrazione (1 cent. per mille al mese).

L'attuazione di tale ordinamento non diede mai luogo ad alcun inconveniente e si è sempre svolto con piena soddisfazione del pubblico e dei funzionari; converrà però in esecuzione dell'art. 54 dello statuto stabilire il testo completo e definitivo delle norme per il servizio di Cassa e la custodia dei titoli, in forma di regolamento interno, da approvarsi poscia dal Ministero di Agricoltura, d'intesa con quello del Tesoro.

A questo incumbente l'amministrazione dello Istituto non ha peranco potuto adempiere, essendo tuttora in attesa di conoscere, nonostante le ripetute sollecitazioni, quale decisione verrà presa in merito alla domanda da assai tempo inoltrata per ottenere dalla Cassa Depositi e Prestiti l'esenzione della gravosa tassa di custodia dei titoli (1 %), esenzione di cui già godono le Amministrazioni dello Stato.

La definizione dell'accennata questione è in-



fatti di grande importanza per le conseguenti direttive da adottarsi, tenuto conto dell'ingente massa dei titoli dell'Istituto forzatamente depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Il Consiglio ricorda che, nella seduta del 7 ottobre 1912, fu riveduto il testo dello schema di statuto da proporsi al Governo e che, esaminandosi la parte dell'art. 42 relativa agli impieghi in titoli di Stato italiani o da esso garantiti, fu rilevato come S.E. il Ministro del Tesoro avesse espresso il desiderio che nello statuto fosse stabilito che alle operazioni relative si dovesse provvedere in seguito ad accordi col Tesoro, precisandone nello statuto medesimo le modalità.

Intendevasi di evitare la possibilità, di eventuali turbamenti del mercato, nel caso che il Tesoro (per conto suo e della Cassa Depositi e Prestiti) o l'Istituto Nazionale dovessero in uno stesso momento provvedere ad operazioni di grande importanza.

In quella seduta il Consiglio fu anche informato che, in seguito ad intelligenze fra i due Ministri del Tesoro e dell'Agricoltura e il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, presso la Direzione Generale del Credito e della Previdenza si erano tenute al riguardo delle conferenze tra esso Direttore Generale, due delegati dell'Istituto e tre delegati del Tesoro, nelle quali conferenze, da parte di questi ultimi, era stata fatta la proposta di demandare al Contabile del Portafoglio la esecuzione delle deliberazioni dell'Istituto relative agli acquisti e alle vendite dei titoli onde trattasi, i rappresentanti dell'Istituto, per fare salve le ragioni dell'autonomia industriale, dell'Istituto stesso, avevano, invece, insistito nello affermare che convenisse limitare la disposizione dello

statuto alla enunciazione del criterio di massima che alle operazioni di cui è parola si procedesse di intesa col Tesoro, salvo a fissare poi le modalità relative con speciali accordi.

Il Consiglio ricorda pure di avere, nella stessa seduta approvando pienamente l'operato dei propri rappresentanti, deliberata, a voti unanimi, che il testo della disposizione in esame fosse esteso nel senso da essi accennato, dando loro mandato, per quanto riguardava gli speciali accordi, di proporre ai delegati del Tesoro la seguente formula:

" Quando occorra di fare le operazioni di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 42 dello statuto, i rappresentanti dell'Istituto - prima che il Comitato permanente vi provveda - debbono informare il Tesoro per prendere accordi circa la specie dei titoli da acquistare e da vendere, e i modi e gli organi con cui le operazioni debbono farsi, per tenere conto delle condizioni del mercato e di altre speciali contingenze. Nel caso di diversità di vedute, le deliberazioni del Comitato Permanente sono senza indugio comunicate al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, al quale spetta di esercitare la vigilanza sull'Istituto ".

Il Consiglio ricorda, infine, che nel successivo giorno 10 il Direttore Generale riferì come, in una riunione che si era tenuta fra i rappresentanti dell'Istituto e i delegati del Tesoro, con l'intervento del Direttore Generale del Credito e della Previdenza, i primi avessero formulato nel testo approvato dal Consiglio il giorno 7 la proposta degli accordi formali fra il Tesoro e

l'Istituto Nazionale, proposta che, come è noto, incontrò poi qualche difficoltà.

Ciò nonostante, ebbero corso le pratiche per l'approvazione dello statuto, le cui vicende non è il caso di rammentare in questa sede, essendo state specialmente determinate dai rilievi fatti allo statuto dal Consiglio di Stato dei quali ebbe ad occuparsi ripetutamente il Consiglio, e dalla lunga e laboriosa corrispondenza che ne seguì.

Interessa invece notare che lo statuto venne approvato con R. decreto aprile p.p., tuttavia in corso di registrazione alla Corte dei Conti, e che l'art. 42, per intelligenze corse fra i due Ministri dell'Agricoltura e del Tesoro, fu mantenuto nel testo formulato dal Consiglio di Amministrazione.

Per desiderio espresso dai due Ministri fu però rimandata all'esame degli stessi rappresentanti del Tesoro, dell'Agricoltura e dell'Istituto, che se ne erano occupati nell'ottobre 1912, la questione riguardante gli speciali accordi per la esecuzione delle operazioni.

Essi tennero all'uopo due riunioni, ma non fu possibile venire a un accordo, perchè uno dei rappresentanti del Ministero del Tesoro, interpretando anche, come egli dichiarò, il pensiero di S.E. il Ministro Tedesco, ripropose nettamente la questione negli stessi termini in cui era stata proposta prima della riunione di ottobre quando, dopo matura discussione condotta con le migliori disposizioni dall'una e dall'altra parte, era stato possibile gettare le basi di quella formula che è stata poi approvata dal Consiglio.

La esecuzione delle deliberazioni del Consiglio secondo la nuova richiesta del delegato del Tesoro, avrebbe dovuto demandarsi interamente al Ministro del Tesoro, non potendo egli consentire che ogni qual volta fosse occorso di fare qualche operazione egli dovesse intendersi coi rappresentanti dell'Istituto circa il momento, e, soprattutto, circa la scelta dei titoli nei quali avrebbe dovuto impiegarsi le somme deliberate dal Consiglio la quale scelta doveva invece riservarsi esclusivamente al Ministro del Tesoro medesimo.

E tutto ciò nonostante che, come osservarono i rappresentanti dell'Istituto durante la discussione, nell'articolo 42 già approvato, fosse espressamente stabilito che alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dovesse provvedere il Comitato Permanente, salvo intesa col Tesoro; si veniva invece ad escludere ogni intervento dell'Istituto, dopo la deliberazione della somma da impiegarsi da parte del Consiglio.

Di fronte a tale richiesta, i rappresentanti dell'Istituto certi di interpretare, così facendo, il pensiero del Consiglio, credettero di potere, a loro volta, proporre una modificazione alla formula già approvata dal Consiglio stesso, nel senso che occorrendo di fare una operazione, su richiesta del Presidente, dovessero riunirsi i rappresentanti del Ministero di Agricoltura e dell'Istituto e quelli del Tesoro, per concertarsi al riguardo e che in caso di divergenza, ognuno dei ^{due} gruppi ne dovesse riferire al proprio Ministro. Con ciò la risoluzione sarebbe stata rimessa non al solo Ministro dell'Agricoltura, cui compete la vigilanza sul-

l'Istituto, com'era stabilito nella formula riferita, bensì ai due Ministri interessati, ma questo temperamento, che pure attenuava gli effetti delle necessità dell'intervento in ogni operazione del Ministro del Tesoro, non soddisfece i suoi Delegati.

Il Direttore Generale del Credito e della Previdenza si fece allora a proporre, in via conciliativa, che, in omaggio alla disposizione dell'art. 42 dello statuto, dalla cui osservanza non poteva prescindersi, la scelta dei titoli dovesse farsi dal Comitato Permanente mentre la esecuzione delle operazioni relative dovesse demandarsi ai competenti organi del Ministero del Tesoro.

Nemmeno questa proposta, cui i rappresentanti dell'Istituto, pur facendo qualche riserva nei riguardi del Consiglio, non avevano creduto di negare senz'altro il loro consentimento, incontrò il favore dei Delegati del Tesoro.

Le trattative dovettero pertanto essere sospese, e così la definizione della delicata questione rimane riservata ai competenti poteri.

Le proposte di cessione all'Istituto di annualità governative afferenti la costruzione di ferrovie e tranvie e la sistemazione di porti fino ad ora presentate sono 29 per circa 193 milioni e mezzo.

Per talune non si hanno i dati e gli elementi necessari al loro esame, essendosi gli interessati limitati a produrre una domanda generica e senza alcuna documentazione od appunti insufficienti, ovvero mancano le condizioni necessarie, secondo la legge, venendo richiesto all'Istituto non di acquistare delle annualità governative per opere già costruite o di imminente costruzione e per le quali i fondi per la costruzione siano stati provveduti in altro modo, bensì di fare anticipazioni per la costruzione stessa. Esse pertanto, allo stato delle cose, non potrebbero formare oggetto di studio e di deliberazione da parte dei competenti organi dell'Istituto.

Per le altre, e cioè per quelle per le quali si hanno dati ed elementi sufficienti, le deliberazioni dei poteri accennati dovrebbero informarsi ai criteri seguenti, che parrebbero rispondere all'armonico interesse dell'Istituto e del lavoro nazionale, che la legge sul Monopolio ha, tra l'altro, inteso di agevolare con le disposizioni relative agli impieghi delle sue disponibilità, tenuto naturalmente conto della parte delle disponibilità stesse che, secondo attendibili previsioni, potranno destinarsi alle operazioni delle quali si tratta nel 1914 e nel quinquennio successivo, cui si estenderebbero i versamenti da

farsi per le proposte in esame.

Né per tali deliberazioni parrebbe più costituire ostacolo il noto caso di riscatto, dopo gli affidamenti dati dal Governo all'Istituto per una più efficace tutela dei suoi interessi relativamente a quelle concessioni che ne siano soggette, qualora, com'è da ritenere, il Consiglio consenta nella formpla che a tale intento è stata studiata e concretata presso S.E. Tedesco, coll'intervento dei rappresentanti dei due Ministeri competenti del Tesoro e dei Lavori Pubblici e dell'Istituto Nazionale, nelle persone del Presidente e del Direttore Generale, formula che all'uopo dovrebbe presentarsi al Consiglio insieme alle proposte che seguono.

In primo luogo dovrebbero esaminarsi e trattarsi le concessioni più modeste per somma (sino a 4 milioni), alle quali l'Istituto potrebbe provvedere con i propri mezzi, usando preferenza a quelle per le quali è già stato stipulato l'atto di concessione (all. N°2).

Ciò tanto più che sette sulle otto opere cui riguardano tali concessioni sono da ritenere non riscattabili e per l'ottava potrebbero valere gli affidamenti del Governo.

Dovrebbero, quindi, seguire lo studio e le trattative delle concessioni di importanza media (N°5 per oltre 4 e sino a 10 milioni), le cui annualità potrebbero essere acquistate interamente dall'Istituto da solo o in concorso di altro Istituto che, secondo quanto fu già stabilito, sarebbe la Cassa Nazionale di Previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai e ciò con particolare

riguardo a quella tra le concessioni stesse che il Consiglio e il Comitato ebbero già occasione di prendere in considerazione (all. N.3). Le opere relative a queste cinque concessioni sono soggette a riscatto ma potrebbero per esse valere gli affidamenti del Governo.

Dovrebbero, infine, esaminarsi e, eventualmente, trattarsi le concessioni di importanza maggiore (N°6 per oltre 10 milioni) quasi tutte riscattabili, per le quali in ogni caso, l'acquisto delle rispettive annualità non potrebbe farsi, sia pure in concorso della Cassa Nazionale predetta, che parzialmente e subordinatamente al soddisfacimento di quelle degli altri due gruppi sopra indicati (all. 2 e 3).

Le disponibilità che, allo stato delle cose, pare fondato di prevedere per il periodo considerato (tra lo ammontare di L. 28 milioni, in cifra tonda, compresa la giacenza di L. 12.500.000 di Buoni del Tesoro, in massima già destinata a queste operazioni, per il 1914 e quello di 50 almeno cui il detto ammontare potrebbe gradatamente elevarsi nel 1920) darebbero modo all'Istituto di acquistare, senza difficoltà, da solo, tenuto conto degli impegni per gli altri impieghi, le annualità delle concessioni modeste di complessive L. 13.841.000 (cifra tonda), di cui L. 2.887.000 nel 1914; L. 8.071.000 nel 1915 e lire 2.883.000 nel 1916, e da solo o con il concorso della Cassa Nazionale di Previdenza, in misura da convenirsi, quelle di importanza media di complessive L. 32.783.000 (cifra tonda), di cui L. 7.205.000 nel 1914; nulla nel 1915; L. 17.864.000 nel 1916 e L. 7.714.000 nel 1917.

Quanto alle concessioni di importanza maggiore di complessive L. 146.920.000, di cui

L. 33.309.000	nel 1914
" 32.381.000	" 1915
" 38.761.000	" 1916
" 15.329.000	" 1917
" 10.380.000	" 1918
" 10.380.000	" 1919
" 6.380.000	" 1920,

ogni determinazione per esse dovrebbe essere rimandata al 1915, anche per avere agio di conoscere, nel frattempo, quali impegni abbia assunto l'Istituto per le categorie precedenti e avere quindi norma nelle determinazioni da adottarsi per questa categoria che, ripetesi, dovrebbe essere l'ultima da prendersi in considerazione e sempre in misura assai limitata al fine di lasciare il maggior margine possibile di disponibilità alle altre operazioni del genere, da preferirsi perchè più direttamente e diffusamente intese a favorire il lavoro nazionale.

Ciò, s'intende, nell'ipotesi che non si creda di alienare dei titoli (tenendo naturalmente conto delle condizioni del mercato) almeno in corrispondenza alle quote parti di essi relative ai sinistri, scadenze e riscatti verificatisi, al fine di aumentare le accennate disponibilità, nel quale caso talune delle concessioni onde trattarsi potrebbe essere presa senz'altro in considerazione.

Consentendosi negli esposti criteri, il Comitato dovrebbe deliberare di proporre al Consiglio:

a) l'esame della formula accennata per i casi di ri-

scatto;

b) l'approvazione in massima dell'esposto ordine secondo il quale dovrebbero essere esaminate e, eventualmente iniziate o compiute, se già iniziate, le trattative con gli interessati;

c) la determinazione del saggio di interesse per il 1914, tenuto presente che quello del 5 1/4 era stato fissato per il 1913;

d) l'autorizzazione al Direttore Generale di avviare e condurre a termine le trattative per le operazioni degli allegati 2 e 3 entro i limiti di spese per ciascun anno in essi indicata, con preferenza di quelle per le quali sia già stato stipulato l'atto di convenzione ovvero il Consiglio e il Comitato abbiano avuto già occasione di prenderle in considerazione, riservando, naturalmente, all'approvazione del Comitato i compromessi relativi e al Consiglio le eventuali deroghe alle deliberazioni di massima da esso adottate.

Per le altre di maggiore importanza, l'inizio delle trattative dovrebbe essere preceduto da analoga deliberazione, caso per caso, del Comitato, il quale vedrebbe poi se fosse o meno da investire il Consiglio.

ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA
E DEPOSITO DI TITOLI.

Nel provvedere alle norme per il funzionamento degli organi finanziari dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, il Consiglio di Amministrazione ritiene suo dovere di avvisare ai mezzi più efficaci per conseguire il massimo rendimento dalle disponibilità dell'Istituto.

Sono per l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, specialmente in questo suo primo periodo di vita, condizioni indispensabili di sicurezza e di successo la prontezza degli investimenti e la scelta di essi fra i più redditizi, compatibilmente coi vincoli segnati dalla legge, dal regolamento e dai più scrupolosi, cauti e vigili criteri di amministrazione.

L'Istituto Nazionale nel primo periodo della sua vita deve provvedere, nel più breve tempo consentito dalla natura delle operazioni di assicurazione che esso ha ricevuto in cessione dalle Compagnie agli ammortamenti di cui all'art:57 dello Statuto, e provvedere, insieme, alla costituzione di una adeguata riserva straordinaria, secondo le indicazioni dell'articolo, 40 dello Statuto. Ciò a maggior presidio degli impegni assunti dall'Istituto verso gli assicurati, e

a difesa degli interessi dello Stato, che ne garantisce le polizze dell'Istituto.

A tali operazioni di consolidamento delle basi finanziarie dell'Istituto, operazioni che servono di integramento alle garanzie previste dallo Statuto stesso con la costituzione delle speciali riserve di cui agli articoli 37, 39, e 41, l'Istituto deve necessariamente provvedere facendo assegnamento su un largo margine fra il reddito netto del patrimonio e il reddito previsto nel calcolo delle riserve matematiche.

Agli esposti criteri è informato il presente progetto nel quale, fissata la necessità di provvedere senza indugio agli investimenti, duraturi e temporanei, dell'Istituto Nazionale, si raccolgono le principali norme per l'ordinamento del servizio di cassa e di deposito dei titoli, da disimpegnarsi, entro determinati limiti e con le necessarie garanzie e cautele, dallo speciale ufficio di cassa della Direzione Generale, dalle Agenzie Generali e da un grande Istituto che dia il massimo affidamento di credito.

Con speciali istruzioni di servizio, si provvederebbe per la esecuzione dell'ordinamento onde trattasi, per la tenuta delle relative scritture e per la formazione e presentazione delle situazioni di cassa e dei resoconti periodici.

Ciò, s'intende, con riserva di provvedere in sede separata per le norme occorrenti in ordine agli investimenti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da farsi d'intesa col Ministro del Tesoro, ai termini dello Statuto.



2
Investment

I S T I T U T O N A Z I O N A L E

Progetto di ordinamento degli investimenti e del
servizio di cassa
=====

Art. 1°

DISPOSIZIONI GENERALI - Tutte le disponibilità in numerario, eccedenti i fondi strettamente necessari per la gestione, debbono essere senza indugio investite, osservate le disposizioni di legge, di regolamento e di statuto, alle possibili migliori condizioni per l'Istituto Nazionale così per la qualità degli investimenti come per il relativo rendimento.

I fondi strettamente necessari per la gestione in quanto eccedano i bisogni immediati di cassa, sono versati presso quell'^{ente di carattere pubblico} Istituto che offre le migliori condizioni, sia per la facilità e rapidità delle operazioni relative sia per il saggio dell'interesse.

Le somme da trattenersi nella cassa della Direzione Generale o presso le Agenzie generali per i bisogni immediati del servizio non possono superare i due terzi del-

le cauzioni prestate dai gestori della cassa predetta e dagli agenti generali a norma dell'art. 7.

I titoli di pertinenza dell'Istituto Nazionale e quelli di terzi per operazioni ad esse consentite dalla legge, dal regolamento e dallo statuto sono depositati presso *el* *della Litta* alle possibili migliori condizioni, con speciale riguardo alla facilità e rapidità delle operazioni e agli oneri derivanti dalla loro custodia.

Art. 2

Il servizio d'incasso e di pagamento da compiersi direttamente presso l'Istituto spetta allo speciale ufficio della Direzione Generale, di cui nell'art. 17 dello Statuto, ed alle Agenzie generali, le quali possono valersi per la riscossione dei premi e il pagamento delle indennità derivanti dai contratti di assicurazione, degli Uffici postali, secondo le disposizioni dell'art. 11 della legge e del Capo V° del regolamento.

Art. 3°

reazione Generale è tenuta da un Cassiere e da un controllò-
re, soggetti a cauzione come all'art. 7, alla immediata di-
pendenza del Capo dell'ufficio per le operazioni di antici-
pazione contro deposito di titoli e di sovvenzione contro
cessione del quinto dello stipendio.

Il Cassiere è tenuto a nominare, col benessere della
Direzione Generale, un suo fiduciario per sostituirlo nei ca-
si di assenza o impedimento e, occorrendo, coadiuvarlo nel-
l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 4°

Il Cassiere è materialmente responsabile verso l'Isti-
tuto così dell'opera propria come di quella del suo fiducia-
rio e, eventualmente, dei commessi di cassa ad esso assegna-
ti.

Il Cassiere, oltre della regolarità delle operazioni
compiute, è inoltre tenuto a rispondere verso l'Istituto
della quantità e della specie e legittimità dei titoli, dei
biglietti, del numerario e di ogni altro valore custodito,
estratto ed immesso nelle casse-forti e di quelli da versa-
re o depositare nelle Casse fino a quan-

do non gliene sia stato dato regolare scarico, a norma delle speciali istruzioni interne di servizio.

Il controllore è responsabile in solido col cassiere della regolarità di tutte le operazioni di cassa compiute nella giornata.

Art. 5°

La Cassa della Direzione Generale provvede agli incassi e ai pagamenti che le sono ordinati, nonché alla custodia del numerario dei valori; il tutto per somme non eccedenti, nel loro complesso, i due terzi delle cauzioni del cassiere e del controllore prestate a norma dell'art. 7.

Il numerario e i valori eccedenti il limite predetto sono versati giornalmente, insieme ai titoli di pertinenza dell'Istituto o di terzi per le operazioni ad esso consentite dalla legge, dal regolamento e dallo statuto, nelle casse dell'Istituto e di cui all'art. 1°.

Art. 6°

AGENZIE GENERALI - Le Agenzie generali incassano direttamente o a mezzo

zoo delle dipendenti Agenzie locali e degli Uffici postali i

premi e qualunque altra somma che debba essere versata all'Istituto Nazionale per il loro tramite a forma dell'atto di concessione e del relativo capitolato o per disposizione della Direzione Generale, ed eseguiscano i pagamenti da questa ordinati.

Le somme incassate, fatta deduzione di quelle da trattarsi dall'Agente generale secondo le condizioni dell'atto di conferimento dell'Agenzia o per espressa disposizione della Direzione Generale, sono versate nelle casse
 di cui nell'art. 1°, normalmente alla fine di ogni settimana (sabato) e anche durante la settimana ogni qualvolta il loro ammontare superi i due terzi delle cauzioni da esso prestate in conformità al capitolato.

I titoli di pertinenza dell'Istituto Nazionale e quelli per le operazioni ad esso consentite dalla legge, dal regolamento e dallo statuto devono essere depositati direttamente dalle parti interessate presso
 predette.

Art. 7°

e il controllore presso l'Ufficio di cassa della Direzione Generale debbono prestare, prima dell'assunzione in funzione, una cauzione rispettivamente di L. 40.000=, e Lire 20.000 nei titoli e nelle forme stabilite per quelle degli Agenti generali coll'art. 19 del capitolato per il conferimento delle Agenzie generali approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 10 ottobre 1912.

Così le cauzioni del cassiere e del controllore predetti come quelle degli agenti generali debbono depositarsi presso di cui nell'art. 1°.

Art. 8°

La Direzione Generale, sentito il Comitato Permanente, provvede con speciali istruzioni interne di servizio per lo svolgimento di tutte le operazioni inerenti agli investimenti, al servizio di cassa e alla custodia e gestione dei titoli, per la tenuta delle scritture relative e per la compilazione e presentazione delle situazioni dei conti e della cassa nonché dei resoconti periodici.

2
Rinvestimenti

27

L'Istituto Nazionale, sia per atto di buona amministrazione, tanto più necessario per gli oneri ad esse derivanti dall'art. 28 della legge rispetto alle Compagnie che hanno ceduto il loro portafoglio, sia per la costituzione delle speciali riserve prevedute nello statuto, a maggiore presidio degli impegni assunti verso gli assicurati e a maggiore tutela degli interessi dello Stato che ne garantisce le polizze, deve curare di dare il maggiore possibile incremento agli utili annuali da cui debbono trarsi i mezzi all'uso occorrenti.

A tal fine é indispensabile di provvedere senza indugio alle investimento, secondo la legge, il regolamento e lo statuto, di tutte le disponibilità dell'Istituto, via via che si vanno formando, salvo quanto sia strettamente necessario per i bisogni ordinari della gestione, e che tale investimento segua alle migliori possibili condizioni per l'Istituto sotto l'aspetto, sia della specie degli impieghi, sia del loro rendimento.



Ed é pure indispensabile che anche i fondi occorrenti per la gestione, in quanto eccedano i bisogni immedati del servizio di cassa, non rimangano infruttuosi pressà l'Istituto, ma siano ^{*affidati all'ente appontato*} ~~versati nelle casse~~ ~~come gli altri~~, alle migliori possibili condizioni per ciò che si attiene al rendimento.

Rimarrebbero così infruttuose delle somme limitatissime, le quali in nessun caso dovrebbero poter superare i due terzi delle cauzioni dei gestori della cassa della Direzione Generale e degli agenti generali, ~~in conformità dello statuto.~~

Quanto ai titoli di pertinenza dell'Istituto o di terzi per le operazioni accennate, se tali operazioni riguardano la cassa della Direzione Generale, dovrebbero a cura dei gestori di essa, depositarsi giorno per giorno nelle casse di cui si é già tenuto parola, mentre se si riferiscono alle agenzie generali all'uopo autorizzate dalla Direzione Generale, dovrebbero, invece, depositarsi direttamente dalle parti interessate



nelle casse medesime.

Circa ~~nei~~ la garanzia delle gestioni di cui si tratta, per quella delle agenzie generali ~~già~~ provvede l'articolo 18 del capitolato per il loro conferimento, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 12 ottobre 1912, ~~mentre~~ per l'altra concernente l'ufficio di cassa della Direzione Generale, ~~occorre di~~ provvedere ^f in questa sede.

Sono questi i criteri fondamentali cui è informato il presente ordinamento inteso principalmente a disciplinare il servizio di cassa in modo agile e snodato, quale si addice ad un Istituto a base ^{inidoneo} commerciale e quasi bancario, il quale esige, come in altra occasione fu già rilevato, che alla sicurezza e al maggiore possibile rendimento, non vada disgiunta la rapidità del movimento e la massima economia di spesa, evitandosi all'uopo, per quant'è possibile, le farraginose lentezze burocratiche. Opportune istruzioni interne di servizio, ove il Consiglio accolga l'ordinamento che gli viene presentato, sarebbero

~~poi~~ dettate dalla Direzione Generale, sentito il Comitato Permanente, per regolare lo svolgimento delle operazioni, la tenuta delle scritture, la compilazione e presentazione delle situazioni dei conti e della cassa, nonché dei resoconti periodici.

IMPIEGO DEI FONDI IN TITOLI
DELLO STATO ITALIANO O DA
ESSO GARENTITI. E VENDITA
DEI TITOLI STESSI.

L'ultimo capoverso dell'art. 42 dello Statuto dell'Istituto Nazionale dispone che " il Comitato Permanente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione per quanto concerne l'impiego dei fondi in titoli dello Stato Italiano o da esso garentiti, ovvero la vendita dei titoli stessi e provvede alle relative operazioni d'intesa col Ministero del Tesoro".

E' noto che il Ministero del Tesoro in sede di elaborazione dello Statuto non ritenendo sufficiente la prescrizione generica di un accordo da prendersi di volta in volta, aveva proposto l'aggiunta di una disposizione nello Statuto medesimo intesa a stabilire che a tale scopo avrebbero dovuto essere determinate apposite norme da sottoporsi all'approvazione dei due Ministeri di Agricoltura, Industria e Commercio e del Tesoro.

Prevalse però il concetto secondo il desiderio dell'Istituto, di limitare la disposizione dello statuto, come nel testo sopratrascritto, alla enunciazione del criterio di massima che alle operazioni in parola si procedesse d'intesa col Tesoro, salvo a fissare poi le modalità relative con speciali accordi.

A questo ultimo scopo anzi, assai prima della pubblicazione dello Statuto, eransi tenute alcune riunione



nioni presso la Direzione Generale del Credito e della Previdenza coi delegati del Ministero del Tesoro; e precisamente con deliberazione 10 ottobre 1912, il nostro Consiglio di Amministrazione già aveva approvato la formula proposta dai delegati dell'Istituto per la convenzione da concludersi fra il Tesoro e l'Istituto Nazionale in questi precisi termini:

" Quando occorre di fare delle operazioni di acquisto e vendita di titoli dello Stato italiano o da esso garantiti, secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti dello Istituto ne informano senza indugio il Ministro del Tesoro per concertarsi, avendo presente l'art. 42, terzo capoverso dello Statuto, intorno alle specie dei detti titoli, ai modi e agli organi con cui le operazioni debbono farsi per tenere conto opportunamente delle condizioni del mercato e di altre speciali contingenze. Avvenuta l'intesa il Comitato Permanente provvede alle operazioni predette.

"Nel caso di eventuale diversità di vedute le deliberazioni del Comitato Permanente sono di urgenza comunicate al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio cui compete la vigilanza sull'Istituto."

Sembrò dapprima che i delegati del Tesoro accedessero a questa formula, ma poi sorsero difficoltà, la cui soluzione fu rimandata a momento più opportuno.

Approvato lo Statuto con R. Decreto 27 aprile 1913 N.943, venne ripreso l'esame della questione da parte degli stessi rappresentanti del Tesoro, dell'Agricoltura e

dell'Istituto, che se ne erano occupati nell'ottobre 1912 ed all'uopo furono tenute due conferenze, nelle quali i delegati del Ministero del Tesoro, abbandonando i propositi concilianti che pur avevano mostrato di voler seguire in precedenza, ed attenendosi invece a criteri di una assoluta intransigenza, insistettero perchè fosse stabilito dover la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio circa le somme da impiegarsi, essere affidata esclusivamente al Ministro del Tesoro, il quale vi avrebbe provveduto a mezzo del Contabile del Portafoglio, senza d'uopo di alcuna previa intesa coi rappresentanti dell'Istituto circa il momento dell'acquisto dei titoli e la scelta dei medesimi.

Non valse osservare che ciò contrastava col disposto dell'art. 42 dello Statuto, già approvato in quanto esso affida espressamente l'esecuzione delle operazioni di cui trattasi al Comitato Permanente salvo l'intesa col Tesoro.

Venne pure proposto dai delegati dell'Istituto una modificazione alla formula da essi anteriormente presentata, nel senso cioè che occorrendo di compiere una operazione della specie, su richiesta del Presidente dell'Istituto, dovessero riunirsi i rappresentanti del Ministero di Agricoltura e dell'Istituto con quelli del Tesoro per concertarsi al riguardo, e che in caso di divergenza, ognuno dei due gruppi dovesse riferirne al proprio Ministro. Con ciò la risoluzione sarebbe stata rimessa non solo al Ministro di Agricoltura, cui compete la vigilanza sull'Istituto, bensì

ai due Ministri interessati; ma questo temperamento non soddisfece i delegati del Tesoro.

Nè migliore accoglienza ebbe l'ulteriore proposta conciliativa del Direttore Generale del Credito e della Previdenza (consentita dai rappresentanti dell'Istituto con le debite riserve per la definitiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione), secondo cui la scelta dei titoli sarebbe stata demandata al Comitato Permanente dell'Istituto, mentre i competenti organi del Ministero del Tesoro avrebbero provveduto alla esecuzione delle operazioni relative.

Dopo di che ravvisatosi impossibile ogni accordo, le trattative restarono sospese, e così ancora oggi si trovano.

